

"omissis"

FATTO

Con provvedimento del 23.10.2018, il COA di Roma rigettava l'istanza presentata del dottor [RICORRENTE], dipendente della Compagnia di assicurazioni [ALFA] con funzioni di dirigente dell'Ufficio legale, volta a ottenere iscrizione nell'elenco speciale, reiterando, *per relationem*, ogni ragione già esposta in altra precedente decisione del 28.6.2018, a conoscenza del ricorrente. In particolare, il COA giungeva a tale decisione ravvisando la sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lett. d) della legge professionale (rapporto di lavoro subordinato).

Avverso suddetto provvedimento ricorreva il dott. [RICORRENTE] con atto del 7.11.2018, comunicato a mezzo pec.

Il ricorso è sostanzialmente rivolto a contestare il provvedimento, al fine di ottenerne l'annullamento ed è articolato in due motivi.

Con il primo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, per non avere il COA considerato adeguatamente le risultanze delle osservazioni prodotte dall'interessato nel corso del procedimento. Con il secondo motivo, nel merito, il ricorrente invoca l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, della legge professionale, il quale consentirebbe – nell'interpretazione datane dal ricorrente – non solo l'instaurazione (per l'iscritto) di rapporti di lavoro subordinato "aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata" ma anche l'iscrizione dei soggetti titolari di tali rapporti di lavoro (cd. giuristi di impresa) nell'elenco speciale, ove non iscritti.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

V'è preliminarmente da rilevare che *"la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie"* (Confr. Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 16 marzo 2010, n. 1; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019).

Nella fattispecie che ci occupa il COA Roma ben avrebbe potuto tener ferma la decisione cui era pervenuto in data anteriore, tenendo in non cale le successive argomentazioni del ricorrente che, solo in ipotesi, avrebbero potuto, in via di autotutela, indurre l'Ente a rivedere la decisione e modificarla.

In ogni caso, le ragioni che saranno di qui appresso esplicitate giustificano e ulteriormente, integrano il provvedimento impugnato.

Infatti, va anzitutto precisato che le fattispecie "giuristi d'impresa" e "avvocati degli enti pubblici" devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina. I "giuristi d'impresa" sono regolati dall'art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l'esercizio dell'attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di

prestazione d'opera continuativa e coordinata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Lo status di "giurista d'impresa" non consente l'iscrizione all'albo degli avvocati stante l'incompatibilità di cui all'art. 18, lettera d).

La deroga prevista dall'art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all'attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.

Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. "giuristi d'impresa", con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall'art. 23 della L.P..

Quindi, un diverso trattamento previsto e voluto dalla legge che non crea alcuna discriminazione perché diverse sono le figure che la L.247/2012 prevede e regola, diverse le motivazioni che sottendono e consentono agli Enti pubblici (oppure ai soggetti di diritto privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla trasformazione di un ente pubblico) di dotarsi di strutture burocratiche legali per l'inserimento di Avvocati, ancorché dipendenti pubblici, iscritti nel previsto elenco e stabilmente dediti alla difesa in giudizio di interessi, non di natura privatistica, ma connessi al particolare *status* dell'Ente rappresentato. Quanto alla causa di incompatibilità consistente nella titolarità di rapporto di lavoro subordinato (art. 18, lett. d) della legge professionale), si ritiene di non doversi discostare dal granitico e costante orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio che ritiene insuscettibile di applicazione analogica l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, per le ragioni anzi esposte. Men che meno, infine, potrebbe questo Consiglio, così come adito, creare figure professionali diversamente inquadrabili da quelle previste dalla Legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, dichiara il ricorso infondato per i motivi sopra esposti.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2 Luglio 2020.